

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

189/2014/R/GAS

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI RICAVI
RICONOSCIUTI PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL GAS
NATURALE PER IL QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27
febbraio 2014, 79/2014/R/GAS

Mercato di incidenza: gas naturale

24 aprile 2014

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 27 febbraio 2014, 79/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 79/2014/R/GAS), per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Nel presente documento sono analizzate le tematiche relative alla determinazione del vincolo sui ricavi.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (unitaTRA@autorita.energia.it) entro il 26 maggio 2014. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

***Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione
Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano***

*e-mail: unitaTRA@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it*

INDICE

PARTE I OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO PROCEDURALE	5
1 Introduzione	5
2 Inquadramento procedurale e oggetto della consultazione	6
3 Struttura del documento	7
PARTE II QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO	8
4 Quadro normativo di riferimento	8
<i>Normativa nazionale e comunitaria</i>	8
<i>Pianificazione degli investimenti</i>	9
<i>Disciplina in materia di accesso al sistema nazionale del gas e le caratteristiche del servizio di stoccaggio</i>	9
<i>Cenni in relazione al quadro regolatorio vigente</i>	11
5 Obiettivi generali dell'intervento dell'Autorità	13
6 Primi orientamenti per la determinazione dei ricavi riconosciuti per il quarto periodo di regolazione	14
PARTE III DETERMINAZIONE DEL VINCOLO SUI RICAVI	16
7 Durata del periodo di regolazione	16
8 Periodo di riferimento per la determinazione del ricavo riconosciuti	16
9 Ambito di applicazione	17
10 Modalità di determinazione del vincolo sui ricavi	17
11 Determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante ai fini regolatori	17
<i>Immobilizzazioni in corso</i>	18
<i>Riconoscimento del costo sostenuto per il cushion gas</i>	19
12 La remunerazione del capitale investito riconosciuto	20
<i>Rapporto tra capitale di debito e capitale proprio (D/E)</i>	20
<i>Rendimento del capitale di rischio (Ke)</i>	21
<i>Rendimento delle attività prive di rischio (r_f)</i>	21
<i>Premio per il rischio di mercato (ERP)</i>	21
<i>Rischio sistematico (β) per l'attività di stoccaggio</i>	22
<i>Rischio sistematico (β) per l'attività di misura</i>	22
<i>Costo del debito (Kd)</i>	22
<i>Scudo fiscale e aliquota teorica di incidenza delle imposte (tc e T)</i>	23
<i>Tasso d'inflazione (rpi)</i>	23
<i>Aggiornamento del tasso di remunerazione in corso di periodo di regolazione</i>	23
13 La determinazione della quota di ammortamento	24
14 Trattamento dei costi di ripristino	25
15 Determinazione dei costi operativi riconosciuti	26

<i>Determinazione dei costi operativi effettivi nell'anno di riferimento (anno 2013) per il servizio di stoccaggio</i>	26
<i>Fissazione del livello dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2015 per il servizio di stoccaggio</i>	27
<i>Determinazione dei costi operativi effettivi nell'anno di riferimento (anno 2013) e fissazione del livello dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2015 per il servizio di misura dello stoccaggio</i>	28
16 Criteri per la determinazione del vincolo sui ricavi per i nuovi siti di stoccaggio o per potenziamenti di siti esistenti	29
17 Ripartizione dei ricavi di riferimento	29
18 Criteri di incentivazione per lo sviluppo efficiente del servizio di stoccaggio	30
19 Trattamento dei contributi compensativi	31
20 Criteri per l'aggiornamento annuale dei parametri tariffari	31
<i>Aggiornamento in corso di periodo regolatorio del capitale investito riconosciuto</i> .	31
<i>Aggiornamento in corso di periodo regolatorio degli ammortamenti</i>	32
<i>Aggiornamento in corso di periodo regolatorio della quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino</i>	32
<i>Aggiornamento in corso di periodo regolatorio dei costi operativi riconosciuti del servizio di stoccaggio</i>	33
<i>Aggiornamento in corso di periodo regolatorio dei costi operativi riconosciuti del servizio di misura dello stoccaggio</i>	33
<i>Fattore correttivo per la garanzia dei ricavi di riferimento</i>	33
21 Criteri per la fissazione dell'X-factor	34

PARTE I

OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO PROCEDURALE

1 Introduzione

- 1.1 Il 31 dicembre 2014 si conclude il terzo periodo di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale, disciplinato dalla deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10), deliberato prima dell'avvio della presente consiliatura.
- 1.2 In vista di tale scadenza l'Autorità, con deliberazione 79/2014/R/GAS, ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale per il quarto periodo di regolazione (di seguito: procedimento sulle tariffe di stoccaggio del gas naturale).
- 1.3 Nel corso del terzo periodo di regolazione si sono verificati rilevanti cambiamenti del contesto macroeconomico e di mercato, nonché importanti riforme con l'introduzione di criteri di mercato per l'allocazione del servizio di stoccaggio agli utenti.
- 1.4 Il perdurare della crisi economica del Paese e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore della generazione elettrica hanno comportato una fortissima riduzione della domanda nazionale di gas e, di riflesso, una minore domanda di capacità di stoccaggio, in particolare in riferimento alla capacità di spazio.
- 1.5 A fronte della riduzione delle esigenze di stoccaggio, peraltro, si è verificato un contestuale incremento delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale, principalmente per effetto della progressiva realizzazione di nuova capacità ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 130/10.
- 1.6 Durante il terzo periodo di regolazione, inoltre, sono avvenute significative modifiche della regolazione del servizio di stoccaggio e degli strumenti di flessibilità del sistema del gas naturale.
- 1.7 La riforma del mercato all'ingrosso operato dall'Autorità ha, in primo luogo, portato all'avvio del mercato per i servizi di bilanciamento, che ha reso più agevole per gli operatori il ricorso a strumenti moderni di flessibilità per il bilanciamento di immissioni e prelievi nel sistema del gas naturale.
- 1.8 Il Ministero dello sviluppo economico, inoltre ai sensi del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1/12 e s.m.i., ha previsto che l'assegnazione della capacità disponibile non avvenisse più pro quota, ma tramite specifiche procedure concorsuali disciplinate dall'Autorità.
- 1.9 La contestuale modifica delle condizioni di mercato e delle modalità di acquisizione e gestione delle risorse di flessibilità ha portato ad un cambiamento tanto rapido quanto radicale del contesto in cui operano le imprese.
- 1.10 L'Autorità, nella definizione della regolazione tariffaria del servizio, intende tenere conto e assecondare il nuovo contesto, introducendo criteri di accresciuta

selettività nella regolazione, con l'obiettivo primario di assicurare la minimizzazione dei costi associati alla messa a disposizione della capacità di stoccaggio necessaria alle effettive esigenze del sistema, ferma restando la necessità di garantire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la sicurezza delle forniture.

2 Inquadramento procedurale e oggetto della consultazione

- 2.1 Il presente documento propone per la consultazione gli orientamenti dell'Autorità in relazione alla determinazione del costo riconosciuto per il servizio di stoccaggio di gas naturale e dell'attività di misura dello stoccaggio di gas naturale. In particolare, sono descritte le proposte di regolazione in relazione alla determinazione dei ricavi riconosciuti, agli incentivi per la realizzazione di nuovi siti di stoccaggio, al meccanismo di garanzia dei ricavi e alla copertura degli oneri relativi al gas strategico.
- 2.2 Come meglio illustrato in seguito, con l'introduzione di meccanismi concorsuali per l'assegnazione della capacità di stoccaggio i corrispettivi tariffari saranno applicati esclusivamente alla capacità residuale che continuerà ad essere assegnata tramite meccanismi pro quota in base alle decisioni che verranno adottate dal Ministero dello sviluppo economico.
- 2.3 Successivamente all'emanazione del presente documento per la consultazione, la Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione intende effettuare incontri tematici con i soggetti interessati al fine di presentare e approfondire gli argomenti oggetto di consultazione.
- 2.4 Parallelamente, sarà attivata una serie di raccolte dati finalizzate ad integrare le informazioni tecniche, economiche e patrimoniali già disponibili, in particolare per effetto degli obblighi in materia di separazione contabile di cui alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata.
- 2.5 Come statuito in premessa la fase di consultazione relativa al presente documento si concluderà il 26 maggio 2014, data ultima per l'invio di osservazioni scritte e commenti. Successivamente a tale data, verranno pubblicate e rese disponibili sul sito internet dell'Autorità le osservazioni ricevute.
- 2.6 L'Autorità intende svolgere una seconda fase di consultazione, orientativamente entro il mese di luglio 2014, in cui saranno approfondite, oltre alle osservazioni presentate nel corso della prima consultazione, le modalità di determinazione dei corrispettivi da applicare alla capacità assegnata pro quota.
- 2.7 L'approvazione del provvedimento finale è prevista entro settembre-ottobre 2014.
- 2.8 La qualità del servizio sarà invece oggetto di uno specifico documento per la consultazione che sarà diffuso orientativamente entro il mese di giugno 2014.
- 2.9 Per quanto concerne il servizio di misura, infine, in coerenza con le decisioni già assunte per il servizio di trasporto e rigassificazione, l'Autorità intende applicare

un regime transitorio, che sarà rivisto a valle della definizione del Piano di adeguamento tecnologico e di manutenzione degli impianti di misura, previa consultazione con i soggetti interessati.

3 Struttura del documento

3.1 Il presente documento di consultazione, oltre alla presente parte introduttiva (Parte I), è organizzato in ulteriori due parti ed in particolare:

- Parte II, nella quale vengono richiamati gli obiettivi generali perseguiti con il procedimento ed il quadro normativo di riferimento;
- Parte III, nella quale sono descritti i criteri generali a cui l’Autorità intende attenersi nella determinazione del vincolo sui ricavi.

PARTE II

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

4 Quadro normativo di riferimento

Normativa nazionale e comunitaria

- 4.1 La legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) delinea il quadro generale e le funzioni assegnate all'Autorità per lo sviluppo dei propri interventi di regolazione tariffaria. L'articolo 1, comma 1 della medesima legge, identifica gli obiettivi da perseguire nella regolazione tariffaria. In particolare, l'ordinamento tariffario deve:
- a) essere "certo, trasparente e basato su criteri predefiniti";
 - b) tutelare gli interessi di utenti e consumatori attraverso "la promozione della concorrenza e dell'efficienza";
 - c) "armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse".
- 4.2 Coerentemente con tali obiettivi, l'Autorità è dunque chiamata a definire i meccanismi per la determinazione di tariffe, intese come prezzi massimi dei servizi al netto delle imposte (articolo 2, comma 17, legge n. 481/95).
- 4.3 L'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95, dispone che l'Autorità stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale.
- 4.4 Il quadro normativo nell'ambito del quale l'Autorità è chiamata a definire le tariffe per l'attività di stoccaggio del gas naturale è precisato nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), come integrato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11). Il decreto n. 164/00, in particolare, oltre a definire la struttura organizzativa del settore, stabilisce alcuni criteri generali per la determinazione delle tariffe, prevedendo in particolare che:
- a) l'Autorità determini le tariffe per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito (articolo 23, comma 2);
 - b) le tariffe di stoccaggio devono permettere lo sviluppo delle infrastrutture, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacità, tenendo conto del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta (articolo 23, comma 3).

- 4.5 Inoltre, l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, dispone che l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a 20 anni, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico ai soggetti richiedenti che siano in possesso della necessaria capacità tecnica economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni contenute nel medesimo decreto. La concessione è accordata secondo le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 agosto 2005.

Pianificazione degli investimenti

- 4.6 Per quanto concerne la pianificazione degli investimenti, il decreto legislativo n. 93/11 ha dato delega al Governo di definire, mediante successivi interventi legislativi, le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica utilità. In particolare, i programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas devono salvaguardare la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e favorire lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti.
- 4.7 Ai fini della presente consultazione occorre evidenziare che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/11 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, siano individuate le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e le relative infrastrutture di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale, anche con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie in materia di energia, e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia.
- 4.8 Alla data attuale, tuttavia, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al paragrafo 4.7 precedente non è stato ancora adottato.

Disciplina in materia di accesso al sistema nazionale del gas e le caratteristiche del servizio di stoccaggio

- 4.9 Il decreto legislativo n. 164/00, che ha stabilito le condizioni per l'accesso regolato al sistema nazionale del gas, ha definito in particolare:
- lo stoccaggio di modulazione (articolo 2, lettera ff)) come lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;
 - lo stoccaggio minerario (articolo 2, lettera gg)) come lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;

- lo stoccaggio strategico (articolo 2, lettera hh)) come lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas.
- 4.10 L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 dispone l'obbligo per i soggetti titolari di concessioni di stoccaggio di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità, e purché i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto il titolare di più concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di *working gas* di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 28 del medesimo decreto.
- 4.11 L'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 164/00, stabilisce che la disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera, adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale, sia fornita ai clienti non idonei dai soggetti che svolgono l'attività di vendita. L'Autorità determina gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per ciascun comune in funzione dei valori climatici.
- 4.12 L'articolo 18, comma 4 del decreto legislativo n. 164/00, dispone che i soggetti che svolgono l'attività di vendita ai clienti idonei devono fornire contestualmente agli stessi clienti la disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi. I criteri per la determinazione delle capacità di stoccaggio associate alla domanda degli stessi clienti sono stabiliti nell'ambito del codice di stoccaggio.
- 4.13 Con decreto del 3 novembre 2005, il Ministero delle attività produttive ha definito i criteri per la determinazione del corrispettivo dovuto al titolare di una concessione di coltivazione e il corrispettivo per l'attribuzione ad altre imprese del gas di concessioni di stoccaggio non prorogate.
- 4.14 Con decreto del 23 marzo 2012, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 93/11, il Ministero dello sviluppo economico ha modificato la disciplina relativa allo stoccaggio strategico prevedendo che, a decorrere dal 1 aprile 2012 i costi per la disponibilità dello stoccaggio strategico siano posti a carico dei soggetti importatori di gas naturale e dei titolari di concessioni di coltivazione tenuti a corrispondere l'aliquota di prodotto della coltivazione, mediante un corrispettivo unitario applicato ai volumi di gas importato e di gas assoggettato all'aliquota di cui sopra, in misura direttamente proporzionale ai volumi stessi. Le modalità di versamento dei corrispettivi e le relative quote dei ricavi delle imprese di stoccaggio che offrono stoccaggio strategico sono stabilite dall'Autorità.
- 4.15 Le modalità di assegnazione della capacità di stoccaggio sono definite su base annuale dal Ministero dello sviluppo economico. A partire dall'anno termico 2013-2014, sono state introdotte procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità di stoccaggio. Con riferimento all'anno termico dello stoccaggio 2014-2015, le modalità di assegnazione sono state definite con decreto del Ministero

dello sviluppo economico 19 febbraio 2014. In particolare, il decreto ha previsto l'assegnazione della capacità tramite procedure concorsuali sulla base di un prezzo di riserva stabilito dall'Autorità; il prezzo di riserva, distinto per il servizio di punta e per il servizio uniforme, deve tener conto del valore dei prodotti e dell'evoluzione del mercato.

- 4.16 L'adozione di procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità di stoccaggio rappresenta una modifica sostanziale della disciplina del servizio. Attraverso l'introduzione delle aste è possibile di disporre sia di un trasparente segnale di mercato in relazione al valore attuale della "risorsa stoccaggio" che indicazioni in relazione alle esigenze di sviluppo della capacità di stoccaggio (cioè in ragione della scarsità).
- 4.17 Peraltro, l'introduzione di meccanismi concorsuali rende meno rilevante la definizione di una tariffa da parte dell'Autorità, in particolare nel caso in cui, come previsto per il 2014-2015, il prezzo di riserva venga definito sulla base del valore del prodotto offerto nel mercato e non sui costi sottostanti l'erogazione del servizio.
- 4.18 La tariffa, in tale contesto, assume un ruolo marginale in quanto applicata esclusivamente alla capacità residuale dalle procedure di allocazione, che continuerà ad essere offerta pro quota agli operatori del mercato. La tariffa mantiene, comunque, il ruolo di riferimento ai fini della determinazione dei flussi di ricavo spettanti al gestore del servizio.

Cenni in relazione al quadro regolatorio vigente

- 4.19 Per una descrizione dettagliata dei criteri di regolazione tariffaria applicati nel terzo periodo di regolazione si rimanda alla relazione tecnica alla deliberazione ARG/gas 119/10.
- 4.20 In questa sede si richiamano esclusivamente alcuni degli aspetti più rilevanti della regolazione vigente, anche al fine di fornire un più immediato riferimento di confronto rispetto agli orientamenti circa la nuova regolazione, descritti nel seguito del presente documento
- 4.21 Una delle caratteristiche principali dei criteri di regolazione vigenti è l'applicazione di meccanismi di incentivazione alla realizzazione dei nuovi investimenti di tipo *input-based*. In particolare è previsto il riconoscimento di un incremento del tasso di remunerazione su tutto il capitale investito per i nuovi investimenti in siti di stoccaggio, a prescindere da specifiche valutazioni dell'utilità di mercato.
- 4.22 Dal punto di vista teorico, l'applicazione di una remunerazione addizionale al capitale investito, rappresenta una scelta subottimale. L'applicazione di un tasso di remunerazione sistematicamente superiore al costo del capitale dell'impresa può comportare il rischio di un utilizzo inefficiente dei fattori produttivi e, più in generale, di un eccessivo ricorso al fattore capitale.
- 4.23 D'altro canto, l'insufficienza delle infrastrutture di stoccaggio che si era manifestata negli anni precedenti al terzo periodo di regolazione, richiedeva l'utilizzo di strumenti straordinari per promuovere gli investimenti nel settore. La capacità disponibile, infatti, risultava inadeguata, non sufficiente a coprire la

richiesta degli operatori, con rilevanti criticità sia in relazione alla sicurezza del sistema che allo sviluppo del mercato.

- 4.24 L'assegnazione della scarsa capacità disponibile tra i diversi operatori, sulla base della quota del mercato civile servita costituiva peraltro una significativa barriera allo sviluppo di un mercato concorrenziale, in quanto l'accesso agli strumenti di flessibilità da parte dei nuovi operatori risultava fortemente limitato.
- 4.25 L'utilizzo di uno strumento di incentivazione subottimale dal punto dell'efficienza produttiva delle imprese di stoccaggio, quali il riconoscimento di un tasso di remunerazione addizionale ai nuovi investimenti, poteva pertanto essere giustificato dai potenziali benefici attesi per il funzionamento complessivo del mercato del gas.
- 4.26 Dai dati disponibili risulta che l'applicazione di un tasso di remunerazione addizionale ha fornito indubbiamente un forte incentivo alla realizzazione di nuovi investimenti. Nel terzo periodo di regolazione il valore del capitale investito (ai fini regolatori) si è incrementato di circa il 30%, il che evidenzia quanto lo strumento subottimale di regolazione adottato fosse incentivante, sebbene non selettivo.
- 4.27 Il mutato contesto di mercato, tuttavia, potrebbe evidenziare una minore necessità di infrastrutture di stoccaggio. Il perdurare della crisi economica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore della generazione elettrica ha portato a una strutturale riduzione della domanda di gas naturale che potrebbe comportare una minore richiesta di capacità di stoccaggio, specialmente con riferimento alla capacità di spazio.
- 4.28 Anche per quanto concerne la punta di erogazione, la capacità disponibile risulta sufficiente alla copertura delle esigenze di flessibilità nel periodo invernale, anche nell'ipotesi di un inverno rigido con probabilità ventennale.
- 4.29 Peraltro si segnala che le verifiche effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito all'adeguatezza del sistema nazionale del gas in presenza della perdita della principale fonte di approvvigionamento (criterio N-1, introdotto dal Regolamento UE n. 994/2010) hanno dato esito rassicurante¹.
- 4.30 Gli unici dubbi in merito all'adeguatezza del sistema riguardano la capacità di fronteggiare contestualmente la perdita della principale fonte di approvvigionamento (Tarvisio) per 15 giorni, con un inverno rigido di probabilità ventennale.
- 4.31 In tal caso gli strumenti di flessibilità disponibili (incluso il contributo offerto da gasdotti e terminali di rigassificazione esistenti) potrebbero risultare inadeguati. Se si considerano gli investimenti in corso di realizzazione, tuttavia, sulla base dei dati disponibili, l'adeguatezza del sistema sembrerebbe essere garantita anche in tale scenario limite.
- 4.32 Il mantenimento di meccanismi di incentivazione basati sul riconoscimento di un tasso di remunerazione addizionale a tutto il capitale relativo a nuovi

¹ Allegato 1 al decreto ministeriale 19 aprile 2013 "Piano di azione preventivo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, in conformità con le disposizioni dell'articolo 10 del Regolamento UE n. 994/2010".

investimenti sembra pertanto non essere più coerente con le esigenze del sistema nazionale del gas riformato.

- 4.33 Il mantenimento di forme di incentivazione, tuttavia, dovrebbe essere valutato in relazione a infrastrutture di particolare rilevanza strategica per il sistema nazionale del gas, ferma restando la necessità di affinare selettivamente gli strumenti regolatori, anche al fine di minimizzare l'onere in capo ai consumatori. Tale impostazione può essere adottata con l'avvio del nuovo periodo di regolazione, avendo rispettato il "patto regolatorio" relativo al terzo periodo, nonostante i rilevanti cambiamenti di contesto sopra richiamati.
- 4.34 Un'ulteriore criticità relativa alla regolazione vigente riguarda il trattamento delle immobilizzazioni in corso. Attualmente gli operatori esistenti possono includere le immobilizzazioni in corso nel calcolo del capitale investito riconosciuto prima che dette infrastrutture entrino definitivamente in esercizio. Alle immobilizzazioni in corso è inoltre applicato il tasso di remunerazione aggiuntiva se rientrano nelle categorie di investimenti soggette ad incentivi.
- 4.35 Tale disposizione non fornisce incentivi corretti alla riduzione delle tempistiche di completamento delle infrastrutture ed alla messa a disposizione del sistema della relativa capacità, in quanto l'impresa può ottenere una remunerazione (comprensiva dell'incentivazione aggiuntiva) anche se il sito di stoccaggio non entra in esercizio. Ciò non è in linea con una regolazione selettiva.
- 4.36 L'analisi dei dati disponibili sembrerebbe confermare che tale potenziale criticità si è effettivamente manifestata. Il peso delle immobilizzazioni in corso registrato nel periodo 2010-2012 si è attestato in un intervallo compreso tra il 13% e il 21% del capitale investito riconosciuto ai fini regolatori.
- 4.37 Si segnala, infine, quale ulteriore elemento della regolazione vigente, meritevole di specifica analisi ed eventuale riforma, il meccanismo di garanzia dei ricavi, che ha contribuito a supportare lo sviluppo delle infrastrutture. Il suo mantenimento, in particolare in relazione a ulteriori sviluppi di capacità, deve essere attentamente soppesato.

5 Obiettivi generali dell'intervento dell'Autorità

- 5.1 Gli obiettivi generali e specifici di intervento di seguito descritti sono stati definiti con la deliberazione 79/2014/R/GAS di avvio del procedimento per il quarto periodo di regolazione delle tariffe di stoccaggio, in coerenza con le Linee Strategiche adottate dall'Autorità con la deliberazione 26 luglio 2012, 308/2012/A per il triennio 2012-2014. In particolare, l'Autorità ha disposto che nella formazione dei provvedimenti finali si tenesse conto, tra l'altro, delle seguenti esigenze:
- a) superare gli attuali meccanismi di incentivazione basati sugli input, favorendo una logica di sviluppo fortemente selettiva, che tenga conto dei segnali di mercato disponibili e delle esigenze del sistema in termini di flessibilità a sostegno della sicurezza e della competitività, valutando l'opportunità di prevedere eventuali periodi di raccordo tra tra periodi di regolazione;

- b) introdurre meccanismi di regolazione che inducano gli operatori ad incrementare, rispetto al terzo periodo di regolazione, la propria efficienza;
 - c) fare evolvere i meccanismi di regolazione in maniera da prevedere una relazione tra il rischio assunto dalle imprese nella realizzazione delle nuove infrastrutture e il livello di redditività degli investimenti realizzati riconosciuto.
- 5.2 In merito alla selettività degli investimenti, l’Autorità intende accrescere gradualmente la responsabilizzazione degli operatori di stoccaggio rispetto alle scelte di sviluppo del sistema, valutando la possibilità di predisporre strumenti che consentano sia la compartecipazione delle imprese di stoccaggio al rischio derivante dal mancato utilizzo delle nuove infrastrutture, sia di ottenere una maggiore remunerazione in funzione dei benefici che l’investimento apporta per il sistema.

6 Primi orientamenti per la determinazione dei ricavi riconosciuti per il quarto periodo di regolazione

- 6.1 L’Autorità, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale descritti nel paragrafo 5.1, ritiene opportuno sottoporre a consultazione i seguenti primi orientamenti, più dettagliatamente descritti nella Parte III del presente documento:
- a) confermare l’adozione dell’anno solare come riferimento per la determinazione delle tariffe di stoccaggio;
 - b) riformare le modalità di trattamento delle immobilizzazioni in corso ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto, con l’obiettivo di puntare alla minimizzazione dei tempi di messa in esercizio degli investimenti ed eliminare immotivate asimmetrie di trattamento tra nuovi operatori e operatori esistenti;
 - c) considerare i contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o comunitari e da soggetti privati come poste rettificative in deduzione ai fini del calcolo del capitale investito riconosciuto, prevedendo contestualmente il loro degrado in analogia con quanto previsto per gli altri servizi regolati del settore gas;
 - d) confermare la determinazione del capitale circolante netto in modo parametrico in funzione del valore lordo delle immobilizzazioni;
 - e) modificare i meccanismi di incentivazione, prevedendo l’introduzione di incentivi maggiormente legati al valore del servizio erogato (e non in funzione del valore dell’investimento), e che tengano conto delle prestazioni effettivamente rese al sistema;
 - f) confermare l’applicazione di una componente di ricavo per la copertura dei costi di ripristino dei siti di stoccaggio, prevedendo al contempo che le quote di ricavo riconosciute dal sistema tariffario per la copertura dei costi di ripristino siano considerate come poste rettificative ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto;

- g) confermare, ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti, una simmetrica ripartizione tra clienti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto all'obiettivo fissato ad inizio del terzo periodo dall'Autorità;
- h) definire un coefficiente di recupero di produttività distinto per impresa, dimensionato in modo da tener conto dell'andamento delle efficienze registrate da ciascuna impresa nel corso del terzo periodo di regolazione;
- i) confermare i criteri di aggiornamento delle quote parti di ricavi riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto e agli ammortamenti adottati nel terzo periodo di regolazione;
- j) prevedere che, nelle more del completamento del processo di riforma del servizio di misura dello stoccaggio, ai fini del riconoscimento dei costi della misura si applichino criteri transitori;
- k) attribuire il 100% dei ricavi alla componente *capacity* al fine di riflettere la struttura dei costi, di capitale e operativi, dell'attività di stoccaggio;
- l) confermare la previsione di un fattore correttivo, depotenziato rispetto a quello vigente nel terzo periodo, che assicuri all'impresa la copertura di parte dei ricavi riconosciuti anche in caso di mancato utilizzo.

S 1. Osservazioni in merito ai primi orientamenti per la determinazione dei ricavi riconosciuti sopra indicati.

PARTE III

DETERMINAZIONE DEL VINCOLO SUI RICAVI

7 Durata del periodo di regolazione

- 7.1 Per quanto concerne la durata del periodo di regolazione, l’Autorità, sottopone a consultazione due alternative: la conferma dell’attuale durata di 4 anni (come stabilito per il trasporto del gas), ovvero il passaggio ad un periodo di 6 anni (come previsto per la distribuzione del gas).
- 7.2 In ogni caso, in analogia con quanto recentemente proposto per il servizio di distribuzione del gas naturale e con quanto disposto per i servizi di trasporto e di rigassificazione, si propone l’introduzione di un meccanismo di aggiornamento infraperiodo del tasso di remunerazione del capitale investito (cfr. paragrafi 12.22 e 12.23).
- 7.3 In relazione al periodo di regolazione si segnala, tra l’altro, che la società Stogit S.p.A., successivamente all’avvio del procedimento per la definizione dei criteri di regolazione tariffari per il servizio di stoccaggio, ha presentato all’Autorità la richiesta di prorogare al 31 dicembre 2015 la durata del presente periodo di regolazione, al fine di consentire, tra l’altro, un più ampio processo di consultazione sulle modalità di assegnazione della capacità e sulla determinazione dei corrispettivi, nonché una continuità regolatoria in relazione dalle modalità di remunerazione della capacità del Piano infrastrutturale realizzato ai sensi del decreto legislativo n. 130/10.
- 7.4 Al riguardo, tuttavia, l’Autorità ritiene che la modifica del contesto di mercato descritte nelle parti precedenti del presente documento sia stata talmente repentina e conclamata che si renda opportuno adeguare quanto prima i criteri di determinazione del costo riconosciuto, nonché la modalità di remunerazione dei nuovi investimenti, per tenere conto delle mutate esigenze del sistema nazionale del gas.

S 2. Osservazioni in merito alla durata del periodo di regolazione.

S 3. Osservazioni in merito all’aggiornamento del WACC infraperiodo.

8 Periodo di riferimento per la determinazione del ricavo riconosciuti

- 8.1 L’Autorità intende confermare il riferimento all’anno solare a fini tariffari, in continuità con quanto già previsto nel terzo periodo di regolazione. Tale soluzione permette l’allineamento tra i dati economici e patrimoniali desumibili dai bilanci societari e dai conti annuali separati predisposti dagli esercenti e le grandezze economiche utilizzate per la determinazione dei vincoli sui ricavi di stoccaggio e delle conseguenti tariffe.

9 Ambito di applicazione

- 9.1 Per quanto concerne il perimetro dell'attività di stoccaggio, in attesa della definitiva attuazione della regolazione del servizio di misura del trasporto del gas (che presuppone l'approvazione del Piano di adeguamento tecnologico e di manutenzione degli impianti di misura da parte del Ministero dello sviluppo economico), si intende applicare i medesimi criteri previsti per il servizio di stoccaggio ai fini della determinazione del vincolo sui ricavi per l'attività di misura svolta dalle imprese di stoccaggio.
- 9.2 Eventuali scostamenti nelle modalità di determinazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di misura sono esplicitamente descritti nel presente documento.

10 Modalità di determinazione del vincolo sui ricavi

- 10.1 Il vincolo sui ricavi rappresenta il massimo ricavo consentito alle imprese che svolgono l'attività di stoccaggio, nel rispetto del quale tali imprese calcolano le tariffe di riferimento.
- 10.2 Il vincolo sui ricavi dell'attività di stoccaggio deve garantire la copertura dei costi operativi e di capitale, intesi come ammortamento e remunerazione del capitale investito netto.
- 10.3 Pertanto, nel primo anno del periodo di regolazione il ricavo di riferimento dell'impresa di stoccaggio (RS) è dato dalla somma di:
- remunerazione del capitale investito riconosciuto a fini regolatori ($RS_{capitale}$), pari al prodotto tra il tasso di remunerazione del capitale investito e il capitale investito netto riconosciuto (di seguito anche richiamato come CIR);
 - remunerazione addizionale del capitale investito riconosciuto per gli investimenti sostenuti a partire dal secondo periodo di regolazione e che hanno già acquisito il diritto al riconoscimento della maggiore remunerazione (RNI), pari al prodotto tra la remunerazione addizionale del capitale investito e il capitale investito netto riconosciuto riconducibile alle categorie incentivate;
 - ammortamenti economico-tecnici (RS_{amm});
 - costi operativi riconosciuti (RS_{CO});
 - componente di ricavo a copertura dei costi di ripristino (RS_{RS}).

11 Determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante ai fini regolatori

- 11.1 In sede di fissazione del valore del CIR per il quarto periodo di regolazione concorrono le seguenti voci:
- immobilizzazioni nette;
 - capitale circolante netto;

- poste rettificative (trattamento di fine rapporto, fondo relativo ai costi di ripristino).
- 11.2 Si intende confermare la valutazione delle immobilizzazioni nette sulla base del metodo del costo storico rivalutato. Tale metodo, basandosi sul livello di costo effettivamente sostenuto dall'operatore, consente, anche grazie al processo iterativo di ricalcolo annuale del capitale investito netto, il mantenimento del valore reale delle immobilizzazioni, nonché il pieno recupero dell'investimento da parte degli esercenti.
- 11.3 Da un punto di vista applicativo, il valore del *CIR* del primo anno del nuovo periodo di regolazione è determinato mediante l'applicazione del metodo del costo storico rivalutato con riferimento al capitale riconosciuto rilevato contabilmente al 31 dicembre 2013.
- 11.4 Ai fini della rivalutazione del capitale investito lordo rilevante per l'anno 2015 si intende confermare l'utilizzo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat in quanto consente di ottenere una rivalutazione monetaria congruente degli investimenti storici effettuati nell'attività di stoccaggio.
- 11.5 Per quanto concerne la remunerazione del capitale circolante netto, in continuità con quanto previsto nel terzo periodo di regolazione e in analogia a quanto disposto per i servizi di rigassificazione di Gnl, distribuzione e trasporto del gas naturale, si propone di confermare un metodo parametrico, che tenga conto del valore lordo delle immobilizzazioni. In particolare, l'Autorità intende fissare il parametro pari allo 0,8% dell'attivo immobilizzato lordo.
- 11.6 Ai fini del calcolo dell'attivo immobilizzato netto, i contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o comunitari e da soggetti privati per la realizzazione delle infrastrutture di stoccaggio saranno trattati come una posta rettificativa del patrimonio netto, e pertanto siano portati in detrazione al valore delle immobilizzazioni.
- 11.7 In analogia a quanto disposto per i servizi di trasporto del gas naturale e di rigassificazione di Gnl, l'Autorità intende assoggettare i contributi pubblici a forme di degrado, definite coerentemente con quelle applicate alle rispettive categorie di cespiti cui il contributo è associato.

Immobilizzazioni in corso

- 11.8 Nel precedente periodo di regolazione era prevista la possibilità, per le imprese esistenti, di includere le immobilizzazioni in corso ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto.
- 11.9 Tale soluzione tuttavia non fornisce un incentivo adeguato alla minimizzazione delle tempistiche di realizzazione dei siti di stoccaggio, in quanto le imprese possono ottenere un flusso di ricavi a prescindere dalla messa in esercizio dei siti.
- 11.10 Peraltro la regolazione vigente prevede l'applicazione alle immobilizzazioni in corso, oltre al tasso di remunerazione base del capitale investito, anche il valore del tasso addizionale per l'incentivazione dei nuovi investimenti.

- 11.11 Al fine di incentivare le imprese a minimizzare le tempistiche di realizzazione delle infrastrutture l'Autorità intende in primo luogo escludere le immobilizzazioni in corso dall'applicazione del tasso addizionale di remunerazione.
- 11.12 L'Autorità intende inoltre sottoporre a consultazione una ulteriore ipotesi di trattamento delle immobilizzazioni in corso, sempre al fine di incentivare ulteriormente la riduzione delle tempistiche di realizzazione delle infrastrutture. In particolare si potrebbe prevedere, in aggiunta a quanto sopra esposto, anche l'esclusione delle immobilizzazioni in corso dal calcolo del capitale investito riconosciuto, prevedendo tuttavia la possibilità di includere gli interessi passivi in corso d'opera (*IPCO*), che si generano precedentemente al riconoscimento tariffario per la specifica impresa.
- 11.13 Al fine di assicurare la minimizzazione dei suddetti oneri, l'Autorità propone di determinare l'ammontare degli *IPCO* in via parametrica, tenendo conto sia di un costo efficiente di indebitamento che di tempistiche *standard* per la realizzazione dei siti di stoccaggio. Gli *IPCO* inclusi nel calcolo del *CIR*, in definitiva, non sarebbero quelli effettivamente risultanti da bilancio, ma un valore efficiente.
- 11.14 La determinazione degli *IPCO* in via parametrica potrebbe inoltre consentire di tenere conto degli effetti del *time-lag* nel riconoscimento dei nuovi investimenti.

Riconoscimento del costo sostenuto per il cushion gas

- 11.15 Ai fini del calcolo del valore del *CIR* concorrono i quantitativi di gas relativi al cosiddetto *cushion gas*, vale a dire il gas che deve restare immobilizzato nel sito per l'utilizzo dei servizi di stoccaggio.
- 11.16 Ai fini tariffari, il *cushion gas* non è soggetto ad ammortamento in quanto può essere interamente recuperato al termine della concessione.
- 11.17 Per quanto concerne la determinazione del valore del *cushion gas*, relativamente ai siti già in esercizio, l'Autorità è orientata a confermare il valore già riconosciuto in sede di approvazione delle proposte tariffarie per il terzo periodo di regolazione.
- 11.18 Per quanto riguarda i nuovi siti di stoccaggio, i quantitativi di gas naturale esogeno impiegati per la formazione del *cushion gas* saranno valorizzati al prezzo di acquisizione, prevedendo tuttavia che l'acquisizione avvenga sulla base di apposite procedure concorsuali che assicurino la minimizzazione dei costi di acquisto.
- 11.19 I quantitativi di *cushion gas* endogeno presenti nel sito di stoccaggio saranno invece valorizzati al prezzo di cessione, determinato in sede di subentro del titolare della concessione di stoccaggio nei confronti del titolare della concessione di coltivazione, sulla base degli indirizzi del Ministero dello sviluppo economico.
- 11.20 In ogni caso, in coerenza con i criteri generali di regolazione tariffaria, saranno inclusi nel valore del capitale investito riconosciuto esclusivamente i quantitativi

di *cushion gas* che hanno comportato un esborso finanziario da parte dell'esercente.

- S 4. Osservazioni in merito ai criteri proposti per la determinazione del CIR.
- S 5. Osservazioni e proposte in merito all'ipotesi di riconoscimento parametrico degli IPCO
- S 6. Osservazioni in merito ai requisiti minimi delle procedure concorsuali di acquisto del *cushion gas* esogeno

12 La remunerazione del capitale investito riconosciuto

12.1 L'Autorità intende dare continuità alle metodologie adottate nei precedenti periodi regolatori per la definizione del livello di remunerazione del capitale investito, procedendo alla sua determinazione come media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul capitale di debito (*Weighted Average Cost of Capital, WACC*), sulla base della seguente formula per determinare un tasso reale *pre-tax*:

$$WACC(pre\ tax) = \frac{\left[1 + \left(\frac{Ke}{(1-T)} * \frac{E}{(E+D)} + Kd * \frac{(1-tc)}{(1-T)} * \frac{D}{(E+D)} \right) \right]}{1 + rpi} - 1$$

dove:

- *Ke* è il tasso nominale di rendimento del capitale di rischio;
- *E* è il capitale di rischio;
- *D* è l'indebitamento;
- *Kd* è il tasso nominale di rendimento del capitale di debito;
- *tc* è l'aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari;
- *T* è l'aliquota teorica di incidenza delle imposte (compresa l'Irap) sul risultato d'esercizio;
- *rpi* è il tasso di inflazione.

Rapporto tra capitale di debito e capitale proprio (D/E)

- 12.2 L'Autorità intende fissare il rapporto *D/E* tenendo conto della struttura finanziaria delle imprese del settore, al fine di trasferire ai clienti finali i vantaggi connessi al minor costo del debito.
- 12.3 Nel corso del terzo periodo di regolazione, la struttura finanziaria delle imprese di stoccaggio è stata caratterizzata da un progressivo incremento del rapporto *D/E*. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità, per il quarto periodo di

regolazione, intende determinare il rapporto tra capitale di debito e capitale di rischio sulla base di una analisi della struttura finanziaria delle imprese regolate. A tal fine, l'Autorità intende avviare una specifica raccolta dati. Sulla base delle valutazioni preliminari, il parametro si potrebbe attestare in un intervallo di valori compreso tra 0,8 e 1, in modo da riflettere il progressivo incremento dell'incidenza del capitale di debito.

Rendimento del capitale di rischio (K_e)

12.4 Il modello più comunemente usato per stimare il rendimento che gli investitori si aspettano in cambio del livello di rischio da loro affrontato è il *Capital Asset Pricing Model (CAPM)*, dove il costo del capitale viene determinato quale somma tra il rendimento dei titoli privi di rischio ed un premio per il rischio a sua volta dipendente dalla rischiosità sistemica dell'attività oggetto di valutazione, misurata da un coefficiente identificato da β . Questo modello, già utilizzato nella regolazione tariffaria del settore elettrico e del gas, implica che il rendimento atteso dall'investimento in un'attività sia linearmente correlato con il coefficiente β , secondo la formula:

$$K_e = r_f + ERP * \beta$$

12.5 Pertanto, il rendimento atteso da un generico investimento nel mercato azionario (K_e) è determinato dal concorrere di tre principali fattori:

- r_f (*Risk Free Return*) è il tasso di rendimento delle attività prive di rischio;
- ERP (*Equity Risk Premium*) è il premio per il rischio di mercato;
- β è il valore che riflette il rischio sistemico (non diversificabile) dell'attività in esame e quindi la variabilità dei rendimenti azionari dell'impresa rispetto alla variabilità dei rendimenti del mercato azionario.

Rendimento delle attività prive di rischio (r_f)

12.6 In un'ottica di continuità rispetto al precedente periodo di regolazione, ai fini della determinazione del tasso r_f l'Autorità intende confermare l'utilizzo della media degli ultimi 12 mesi disponibili (presumibilmente settembre 2013 – agosto 2014) dei rendimenti lordi del *BTP* decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia.

Premio per il rischio di mercato (ERP)

12.7 Il premio per il rischio di mercato (ERP) può essere definito come il rendimento addizionale rispetto a quello offerto da uno strumento finanziario privo di rischio che un investitore richiede per investire nel "portafoglio di mercato".

12.8 In merito al valore assunto dall' ERP , si richiamano le valutazioni già formulate in occasione del documento per la consultazione 56/2013/R/GAS²; pertanto, anche in un'ottica di continuità con le scelte recentemente adottate nelle altre attività regolate, l'Autorità intende confermare il valore già adottato per il precedente periodo di regolazione, pari al 4%.

² Cfr. Paragrafi da 16.20 a 16.23.

Rischio sistematico (β) per l'attività di stoccaggio

- 12.9 Il parametro β è una misura del rischio sistematico, dunque non diversificabile, legato all'attività considerata e non connesso alle caratteristiche della specifica società.
- 12.10 Il livello di rischio sistematico dell'attività è rappresentato dal coefficiente $\beta_{unlevered}$, che misura la volatilità del rendimento del titolo considerato rispetto al rendimento medio di mercato. In base alla prassi corrente tale coefficiente può essere determinato sulla base di serie storiche rilevate quotidianamente, settimanalmente o mensilmente e che fanno riferimento ad un periodo di rilevazione che varia solitamente dai tre ai cinque anni. Tuttavia, attualmente, sia in Europa che negli Stati Uniti, non si rilevano società quotate in borsa che svolgono l'attività di stoccaggio del gas come attività caratteristica esclusiva e pertanto si ritiene preferibile un approccio di tipo qualitativo per la determinazione di tale parametro.
- 12.11 A tale proposito si ritiene che l'attività di stoccaggio, in analogia con le altre attività regolate, presenti un livello di rischio inferiore a quello medio di mercato.
- 12.12 Per contro, l'attività è caratterizzata da un profilo di rischio superiore a quello dell'attività di trasporto, principalmente a causa del rischio minerario associato allo sviluppo dei siti di stoccaggio.
- 12.13 Si propone di confermare il valore del $\beta_{unlevered}$ applicato nel terzo periodo di regolazione, in quanto non si rilevano ragioni per giustificare la modifica del suddetto parametro. Ai fini del calcolo del WACC sarà applicato il valore del $\beta_{levered}$ risultante sulla base del rapporto D/E individuato dall'Autorità.
- 12.14 Tale orientamento potrebbe, tuttavia, essere rivisto qualora la regolazione prevedesse una attenuazione dei meccanismi tariffari che nel terzo periodo tariffario sono stati introdotti per limitare il rischio connesso alla incertezza dei volumi di servizio domandati.

Rischio sistematico (β) per l'attività di misura

- 12.15 Con riferimento al livello di rischio del servizio di misura, si ritiene che non vi siano ragioni per applicare un valore differente del parametro β rispetto al servizio di stoccaggio in quanto, fino al completamento della riforma del servizio di misura dello stoccaggio, l'attività di misura continuerà ad essere svolta congiuntamente con il servizio di stoccaggio.

Costo del debito (Kd)

- 12.16 Il costo del debito (Kd) è rappresentato dalla remunerazione richiesta dai soggetti che finanziano l'azienda a copertura del *credit risk* (o rischio di perdita degli interessi e del capitale) da loro sopportato. In estrema sintesi, Kd esprime il costo medio atteso del debito di una società, al lordo dello scudo fiscale consentito dalla deducibilità degli interessi passivi, secondo la formula:

$$Kd = r_f + DRP$$

dove:

- r_f è il tasso di rendimento delle attività prive di rischio;
- *DRP (Debt Risk Premium)* è pari alla differenza tra il tasso di rendimento delle attività prive di rischio e il costo medio dell'indebitamento delle società del settore/attività.

12.17 Anche per il quarto periodo di regolazione, l'Autorità intende confermare il *DRP*, pari a 0,45%, già adottato nei provvedimenti relativi ai servizi di trasporto e rigassificazione del gnl. Non si ritiene infatti che vi siano ragioni per giustificare la modifica del suddetto parametro.

Scudo fiscale e aliquota teorica di incidenza delle imposte (tc e T)

12.18 L'Autorità ai fini della determinazione dell'aliquota teorica di incidenza delle imposte (T) propone di adottare un valore analogo a quello stabilito per il servizio di trasporto del gas naturale e per il servizio di rigassificazione di Gnl. Pertanto, si propone di fissare il valore del parametro T pari a 35,7%.

12.19 Ai fini della definizione del parametro T , l'Autorità ritiene non debbano essere considerati gli effetti dell'addizionale IRES prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148/11 (di seguito: legge n. 148/11). Tale scelta costituisce mero adempimento, da parte dell'Autorità, alla citata legge, la quale, vietando la traslazione dell'addizionale IRES, renderebbe illegittima la diversa statuizione nei termini richiesti da alcuni operatori.

12.20 Con riferimento al livello dello scudo fiscale, l'Autorità propone di fissare tale livello pari a quello dell'aliquota dell'IRES, in analogia con quanto disposto per il quarto periodo di regolazione nel settore della distribuzione di energia elettrica con la deliberazione ARG/elt 199/11, nonché per i servizi di trasporto del gas naturale e di rigassificazione di Gnl. Tale aliquota è pari al 27,5%. Anche con riferimento a questo parametro, l'Autorità ritiene non debbano essere considerati gli effetti dell'addizionale IRES prevista dalla legge n. 148/11, per le motivazioni precedentemente riportate.

Tasso d'inflazione (r_{pi})

12.21 L'Autorità, in continuità con i precedenti periodi regolatori, intende fissare il livello del tasso di inflazione per il quarto periodo di regolazione sulla base delle indicazioni in merito all'inflazione programmata contenute nel Documento di Economia e Finanza 2014, e tenendo conto delle più recenti stime pubblicate dalle principali istituzioni economiche nazionali ed internazionali.

Aggiornamento del tasso di remunerazione in corso di periodo di regolazione

12.22 Analogamente a quanto disposto per i servizi di distribuzione e trasporto del gas naturale, e di rigassificazione di Gnl, l'Autorità intende introdurre per il servizio di stoccaggio una revisione biennale del WACC al fine di tenere conto della volatilità degli indicatori macroeconomici derivante dalla congiuntura economico finanziaria. In particolare, si propone di aggiornare il valore del tasso di remunerazione:

- entro il 15 settembre 2016, ai fini della sua applicazione a valere dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, mantenendo fissi tutti i parametri

rilevanti per il calcolo del WACC ad eccezione dell'inflazione e del tasso di rendimento delle attività prive di rischio, fissato pari alla media del periodo settembre 2015-agosto 2016 del rendimento lordo del *BTP* decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia;

- entro il 15 settembre 2018, ai fini della sua applicazione a valere dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, mantenendo fissi tutti i parametri rilevanti per il calcolo del WACC ad eccezione dell'inflazione tasso di rendimento delle attività prive di rischio, fissato pari alla media del periodo settembre 2017-agosto 2018 del rendimento lordo del *BTP* decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia.

12.23 A differenza di quanto previsto di recente per i servizi di distribuzione e trasporto del gas si ritiene opportuno sottoporre a consultazione l'aggiornamento anche del tasso di inflazione, in quanto l'attuale congiuntura economica sta determinando livelli di inflazione particolarmente contenuti, anomali rispetto all'ultimo decennio e riflessi nella dinamica recente del rendimento dei titoli di Stato. Tali valori limite potrebbero non risultare sostenibili sull'orizzonte temporale del periodo di regolazione, pari a sei anni, rischiando di introdurre distorsioni nel valore del tasso di remunerazione del capitale investito nel corso del periodo.

S 5. Osservazioni in merito ai parametri che concorrono alla determinazione del WACC.

S 6. Osservazioni in merito alle modalità di aggiornamento del tasso di remunerazione nel corso del periodo di regolazione.

13 La determinazione della quota di ammortamento

13.1 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente ai fini tariffari, l'impresa di stoccaggio:

- a) calcola la somma dell'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti che non hanno completato la loro durata convenzionale tariffaria al 31 dicembre 2013 secondo i criteri illustrati nel precedente capitolo 11;
- b) sottrae dall'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti di cui alla precedente lettera a) il valore di eventuali contributi in conto capitale versati da soggetti pubblici o privati, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi;
- c) determina gli ammortamenti annui dividendo il valore di cui alla lettera b), al netto degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2013, per ogni categoria, per la durata convenzionale tariffaria riportata nella Tabella 1;
- d) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera c), relativi alle diverse categorie.

13.2 Per quanto riguarda le categorie di cespiti e la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, l'Autorità intende confermare sostanzialmente quanto

previsto per il terzo periodo di regolazione, prevedendo tuttavia un allineamento agli altri servizi regolati della durata della categoria di cespiti immobilizzazioni immateriali, riducendola da 10 a 5 anni.

Tabella 1 – Durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti

Categoria di cespiti	Durata [Anni]
Fabbricati	40
Pozzi	60
Condotte	50
Centrali di compressione	20
Centrali di trattamento	25
Misuratori	20
Sistemi informativi	5
Altre immobilizzazioni materiali	10
Immobilizzazioni immateriali	5
Gas immobilizzato di proprietà dell'impresa di stoccaggio	-
Immobilizzazioni in corso	-
Terreni	-

S 7. Osservazioni in merito alla tipologia e alla durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti.

14 Trattamento dei costi di ripristino

14.1 Ai fini della determinazione della quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino riconosciuta annualmente ai fini tariffari, si propone di confermare la disciplina in vigore nel terzo periodo di regolazione. In particolare, ciascuna impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge l'attività di stoccaggio:

- a) determina per ciascun giacimento di stoccaggio attivo l'ammontare dei costi di ripristino sulla base di una stima peritale eseguita da un soggetto terzo; tale valutazione deve includere un confronto con realtà similari;
- b) determina l'ammontare dei costi riconosciuti, sottraendo all'importo di cui alla precedente lettera a) eventuali somme versate per il ripristino dal titolare della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto 3 novembre 2005, rivalutate applicando il deflatore degli investimenti;
- c) divide l'ammontare di cui alla precedente lettera b) per la vita massima della concessione, inclusiva delle possibili proroghe, pari a 40 anni.

15 Determinazione dei costi operativi riconosciuti

Determinazione dei costi operativi effettivi nell'anno di riferimento (anno 2013) per il servizio di stoccaggio

- 15.1 L'Autorità, per la determinazione delle tariffe per l'anno 2015, in continuità con il precedente periodo di regolazione, è orientata a fare riferimento ai costi sostenuti dalle imprese nell'esercizio più prossimo al primo anno del nuovo periodo di regolazione, vale a dire all'anno 2013.
- 15.2 Le informazioni relative a tali costi saranno desunte:
- dai conti annuali separati predisposti dagli esercenti ai sensi del Testo Integrato Unbundling (TIU, di cui alla deliberazione n. 11/07);
 - dalle risposte a questionari appositamente predisposti dagli Uffici dell'Autorità e inviati agli esercenti;
 - da una valutazione di coerenza con i costi degli anni precedenti per evitare il riconoscimento di costi non ricorrenti.
- 15.3 La componente dei costi operativi riconosciuti comprende tutte le voci di costo di natura ricorrente effettivamente sostenute nell'esercizio 2013 come risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di rigassificazione e dai conti separati presentati ai sensi del TIU, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate.
- 15.4 In coerenza con quanto previsto nei precedenti periodi regolatori, ai fini della quantificazione del livello dei costi operativi effettivi dell'anno 2013, l'Autorità non intende includere nei costi riconosciuti le voci per le quali la copertura è già implicitamente garantita nei meccanismi di regolazione (ad esempio tramite la remunerazione del rischio) o in relazione alle quali il riconoscimento risulta incompatibile con un'attività svolta in regime regolato ovvero in regime d'esenzione. Non è pertanto previsto, tra l'altro, il riconoscimento delle voci di costo relative a:
- a) i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di stoccaggio di proprietà di altre imprese;
 - b) oneri finanziari e rettifiche di valore di attività finanziarie;
 - c) gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in applicazione di norme tributarie o per la copertura di rischi e oneri;
 - d) costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - e) costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai gestori dei siti di stoccaggio la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche;
 - f) oneri straordinari;
 - g) gli oneri per le assicurazioni del gas immesso nel sito di stoccaggio;
 - h) oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici e simili;
 - i) spese processuali in cui la parte è risultata soccombente;

- j) gli oneri relativi ai consumi tecnici necessari per l'espletamento delle fasi di iniezione e di erogazione;
- k) costi di ripristino.

15.5 E' fatta salva la valutazione dell'Autorità in merito all'efficienza del costo sostenuto. In particolare, l'Autorità non intende includere nei costi operativi riconosciuti voci di costo non allineate con i valori di mercato.

Fissazione del livello dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2015 per il servizio di stoccaggio

15.6 Nella determinazione dei costi operativi riconosciuti nell'anno 2015, in coerenza con il terzo periodo di regolazione, l'Autorità intende confermare il principio della simmetrica ripartizione tra utenti ed imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi fissati ad inizio del terzo periodo di regolazione dall'Autorità.

15.7 Pertanto, nel caso in cui i costi operativi effettivi relativi all'anno 2013 risultino inferiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno 2013, i costi operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità, sono calcolati con la seguente formula:

$$COR_{15} = \left[COE_{13} + \frac{4}{9} PS1_{09} \cdot (1 + RPI_{10} - X) \cdot \prod_{i=11}^{13} (1 + RPI_i) + \frac{8}{9} PS2_{13} \right] \cdot \prod_{i=14}^{15} (1 + RPI_i)$$

dove:

- COR_{15} è il livello dei costi operativi riconosciuto per l'anno 2015;
- COE_{13} è il livello dei costi operativi effettivi riferiti all'anno 2013;
- $PS1_{09}$ è la simmetrica ripartizione tra imprese e utenti delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese nel corso del secondo periodo di regolazione, determinata sulla base del confronto tra il valore del COE_{09} e il valore del COR_{09-10} ;
- $PS2_{13} = 0,5 * \left[COR_{13} - \frac{6}{9} PS1_{09} \cdot (1 + RPI_{10} - X) \cdot \prod_{i=11}^{13} (1 + RPI_i) - COE_{13} \right]$ è la simmetrica ripartizione tra imprese e utenti delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese nel corso del terzo periodo di regolazione;
- RPI_{10} è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price cap* nell'anno 2010, pari a 2,1%;
- X è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel secondo periodo di regolazione, pari al 3,5%;
- RPI_i è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price cap*, che assume valore pari a 0,9% per il 2011, 1,6% per il 2012, 2,8% per il 2013, 3,0% per il 2014; per l'anno 2015 il valore sarà determinato sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, rilevato dall'Istat negli ultimi dodici mesi disponibili.

15.8 Nel caso, invece, in cui le imprese non abbiano raggiunto gli obiettivi di efficientamento fissati dall'Autorità per il terzo periodo di regolazione, si

propone di introdurre un meccanismo che permetta di contemperare le esigenze di equilibrio economico finanziario delle imprese, almeno nel breve periodo, con un adeguato incentivo al recupero di efficienze, confermando gli obiettivi di efficientamento precedentemente individuati. Le modalità applicative dei suddetti principi saranno approfondite nel secondo documento di consultazione, una volta che saranno disponibili maggiori informazioni a consuntivo in merito ai livelli di efficientamento conseguiti dalle imprese di stoccaggio nel terzo periodo di regolazione.

S 8. Osservazioni in merito ai criteri proposti per la determinazione dei costi operativi riconosciuti per l'attività di stoccaggio.

Determinazione dei costi operativi effettivi nell'anno di riferimento (anno 2013) e fissazione del livello dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2015 per il servizio di misura dello stoccaggio

- 15.9 Ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti per il servizio di misura dello stoccaggio, l'Autorità intende applicare i medesimi criteri esposti per la determinazione dei costi riconosciuti per l'attività di stoccaggio, ad eccezione dell'applicazione del *profit sharing*. La mancata applicazione del *profit sharing* è giustificata dal mantenimento di un regime transitorio per la definizione delle tariffe del servizio di misura.
- 15.10 Pertanto, il costo riconosciuto a copertura dei costi operativi per l'anno 2015 sarà determinato a partire dal costo effettivo rilevato nell'anno 2013, determinato secondo le modalità precisate nei precedenti paragrafi da 15.1 a 15.5.
- 15.11 Non si ritiene opportuno introdurre specifici meccanismi di recupero di efficienza in quanto la disciplina del servizio di misura sarà a breve oggetto di un riordino complessivo, con l'introduzione di una tariffa specifica del servizio di misura del trasporto per la remunerazione di tutti gli operatori direttamente allacciati alla rete di trasporto che forniscono questo servizio. Peraltro i costi relativi al servizio di misura dello stoccaggio costituiscono una parte minima dei costi riconosciuti complessivi.
- 15.12 In termini formali, la componente dei costi riconosciuti per l'anno 2015, relativa ai costi operativi per l'attività di misura dello stoccaggio, è determinata applicando la seguente formula:

$$COR_{15} = COE_{13} \cdot \prod_{i=14}^{15} (1 + RPI_i)$$

dove:

- COR_{15} è il livello dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2015;
- COE_{13} è il livello dei costi operativi effettivi riferiti all'anno 2013 relativamente all'attività di misura dello stoccaggio;
- RPI_i è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price cap*, che assume valore pari a 3,0% per il 2014 e,

per l'anno 2015, sarà utilizzato il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, rilevato dall'Istat negli ultimi dodici mesi disponibili.

S 9. Osservazioni in merito ai criteri proposti per la determinazione dei costi operativi riconosciuti per l'attività di misura dello stoccaggio.

16 Criteri per la determinazione del vincolo sui ricavi per i nuovi siti di stoccaggio o per potenziamenti di siti esistenti

- 16.1 Ai fini del calcolo della determinazione dei costi riconosciuti per i nuovi siti di stoccaggio si propone di applicare i medesimi criteri previsti per i siti in esercizio ad eccezione di quanto segue.
- 16.2 Per quanto concerne i costi operativi, l'Autorità propone di determinare la componente di ricavo a partire da una proposta delle imprese; tale proposta deve includere un confronto con realtà simili o l'evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri. Nella proposta possono essere incluse unicamente le voci di costo di natura ricorrente attribuite al servizio di stoccaggio.
- 16.3 Nel caso in cui una nuova impresa di stoccaggio avvii l'erogazione del servizio in corso d'anno, il valore del vincolo sui ricavi è riproporzionato in ragione dei mesi in cui il servizio viene reso effettivamente disponibile.

S 10. Osservazioni in merito ai criteri proposti per la determinazione dei costi operativi riconosciuti per i nuovi siti di stoccaggio

17 Ripartizione dei ricavi di riferimento

- 17.1 Al fine di riflettere adeguatamente la struttura dei costi del servizio e tenere conto delle specificità di ciascuna impresa di stoccaggio, si intende, a differenza da quanto avvenuto nel terzo periodo di regolazione, attribuire la totalità dei ricavi riconosciuti a componenti di ricavo di *capacity*.
- 17.2 Inoltre, considerato che non è più possibile prenotare separatamente le prestazioni di spazio, punta di erogazione e punta di iniezione, si ritiene opportuno definire una unica componente di ricavo per la copertura dei costi riconosciuti per il servizio di stoccaggio e attribuire separatamente i costi riconosciuti relativi al servizio di stoccaggio strategico in quanto tali ricavi sono coperti attraverso l'applicazione di un corrispettivo applicato ai soggetti importatori e alle produzioni nazionali soggette al pagamento di *royalties*.
- 17.3 Pertanto, i ricavi di riferimento *RS* sono ripartiti nelle seguenti componenti:
 - a) *RS_D* è la componente di ricavo a copertura del servizio di stoccaggio strategico, pari alla remunerazione del gas detenuto dall'impresa di stoccaggio per l'erogazione di detto servizio;

- b) RS_S è la componente di ricavo relativa al servizio di stoccaggio e al servizio di misura dello stoccaggio, pari alla differenza tra i ricavi complessivi RS e la componente di ricavo di cui al precedente alinea.

S 11. Osservazioni in merito ai criteri per la ripartizione dei ricavi di riferimento

S 12. Osservazioni in merito ad eventuali criticità dell'eliminazione della componente commodity sull'affidabilità del dato di misura

18 Criteri di incentivazione per lo sviluppo efficiente del servizio di stoccaggio

- 18.1 In coerenza con l'obiettivo di garantire un'offerta tale da favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale, e in analogia con le altre attività regolate, l'Autorità nei precedenti periodi di regolazione ha incentivato la realizzazione di nuovi investimenti attraverso una maggiorazione del tasso di remunerazione applicato sull'intero valore dell'investimento.
- 18.2 La durata e l'entità dell'incentivo è stata differenziata per tipologia di investimento, in modo da riflettere il diverso grado di rischio e i contributi apportati in termini di garanzia di una maggiore flessibilità e di diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale.
- 18.3 Tuttavia, il sistema di incentivazione in vigore presuppone una valutazione delle esigenze di sviluppo dello stoccaggio da parte dell'Autorità di regolamentazione. Dette valutazioni tuttavia sono soggette alle inevitabili incertezze legate alle metodologie di analisi dei costi e dei benefici associati allo sviluppo dei siti di stoccaggio.
- 18.4 In generale è preferibile che le esigenze di sviluppo del sistema infrastrutturale, laddove possibile, siano guidate da segnali di mercato piuttosto che da valutazioni basate su meccanismi di pianificazione centralizzata del Regolatore che, come detto anche nelle parti precedenti di tale documento, rappresentano una soluzione subottimale.
- 18.5 Nel caso del servizio di stoccaggio l'introduzione di meccanismi concorsuali per l'assegnazione della capacità consente di disporre di un trasparente segnale di mercato, utile anche in relazione alla valutazione delle esigenze di sviluppo della capacità.
- 18.6 Pertanto si ritiene opportuno che gli eventuali incentivi alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio siano direttamente connessi a tale segnale espresso dal mercato. La soluzione consente, peraltro, di responsabilizzare i soggetti intenzionati a realizzare nuove infrastrutture.
- 18.7 L'Autorità intende pertanto superare il vigente meccanismo di remunerazione addizionale basato sulle categorie di investimento introdotto nel 2010, attraverso l'introduzione di un meccanismo che definisca l'ammontare dell'incentivo a partire dal valore delle prestazioni di ciascun sito di stoccaggio, anche tenendo conto degli esiti delle procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità.
- 18.8 Gli aspetti applicativi di tale metodologia saranno approfonditi a breve in un successivo documento per la consultazione.

- 18.9 La nuova metodologia di incentivazione dei nuovi investimenti dovrà comunque essere coerente e coordinata con la nuova disciplina comunitaria per la promozione delle infrastrutture di interesse comune ed in particolare con le disposizioni di cui al regolamento n. 347/2013 CE.
- 18.10 Tale meccanismo sarà applicato agli investimenti in nuova capacità entrati in esercizio già a partire dall'anno 2015. Agli investimenti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 saranno in ogni caso applicati gli incentivi garantiti nel terzo periodo di regolazione.
- 18.11 Si ricorda che, con deliberazione 381/2012/R/GAS, l'Autorità ha introdotto una clausola di salvaguardia in materia di remunerazione degli investimenti effettuati da nuove imprese di stoccaggio, prevedendo che tali nuove imprese possano chiedere l'applicazione, per gli investimenti in nuovi siti di stoccaggio che per cause esogene a loro non imputabili siano entrati in esercizio entro 18 mesi dalla scadenza del terzo periodo di regolazione, della maggiorazione del tasso di remunerazione di cui all'articolo 11.3 della *RTSG*.

S 13. Osservazioni in merito ai criteri di incentivazione.

19 Trattamento dei contributi compensativi

- 19.1 La legge 24 Dicembre 2007, n. 244, ha previsto l'applicazione di un contributo compensativo per i comuni dove hanno sede i siti di stoccaggio, pari all'1% del valore della capacità autorizzata. L'Autorità ritiene che l'ammontare dei contributi compensativi da riconoscere ai fini tariffari non possa essere superiore al valore del contributo previsto da tale legge.
- 19.2 Nel precedente periodo di regolazione, il valore della capacità autorizzata risultava di difficile determinazione in quanto non erano disponibili strumenti per una sua valorizzazione con criteri di mercato. Pertanto, l'ammontare dei contributi compensativi era stato determinato a partire dal valore dei costi riconosciuti.
- 19.3 L'introduzione di procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità rende tuttavia possibile definire il valore della capacità sulla base di criteri di mercato, dunque sulla base dell'esito di tali procedure. Pertanto, l'Autorità propone di determinare il contributo in misura pari all'1% del risultato dei ricavi ottenuti tramite procedure concorsuali.

S 14. Osservazioni in merito al trattamento dei contributi compensativi.

20 Criteri per l'aggiornamento annuale dei parametri tariffari

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio del capitale investito riconosciuto

- 20.1 In analogia con il precedente periodo regolatorio, le quote dei ricavi a copertura della remunerazione del capitale investito riconosciuto di cui al punto 10.3, lettera a), e della remunerazione addizionale per gli investimenti sostenuti dal

secondo periodo di regolazione di cui al punto 10.3, lettera b), sono aggiornate negli anni del periodo di regolazione successivi al primo considerando:

- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
- b) gli investimenti netti realizzati nel corso dell'esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria ;
- c) i contributi in conto capitale ottenuti relativamente a detti nuovi investimenti;
- d) l'incremento del fondo di ammortamento sulla base delle relative durate convenzionali dei cespiti di cui al Capitolo 13;
- e) l'incremento del fondo di ripristino;
- f) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo, e il completamento della vita utile *standard* dei cespiti;
- g) la fine del periodo di riconoscimento della maggiore remunerazione dei cespiti.

20.2 I criteri sopra descritti valgono anche in relazione alle nuove imprese che inizieranno ad erogare il servizio nel corso del periodo di regolazione.

20.3 Al capitale investito riconosciuto relativo agli investimenti soggetti ad un regime di incentivazione è applicata la corrispondente maggiore remunerazione fino al completamento del periodo di riconoscimento dell'incentivo.

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio degli ammortamenti

20.4 In analogia con il precedente periodo regolatorio, la quota parte dei ricavi riconducibile agli ammortamenti di cui al punto 10.3, lettera c), è ricalcolata negli anni del periodo di regolazione successivi al primo considerando:

- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
- b) il valore, in termini di capitale investito lordo, dei nuovi investimenti, con l'esclusione degli incrementi patrimoniali relativi ai terreni, alle immobilizzazioni in corso e al gas immobilizzato di proprietà dell'impresa di stoccaggio, tenuto conto per ogni categoria di cespiti della durata convenzionale dei cespiti di cui al capitolo 13;
- c) i contributi in conto capitale ottenuti relativamente a detti nuovi investimenti.
- d) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo, e il completamento della vita utile *standard* dei cespiti.

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio della quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino

20.5 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, la quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino di cui al punto 10.3, lettera e), è aggiornata considerando il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat.

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio dei costi operativi riconosciuti del servizio di stoccaggio

20.6 L'Autorità propone di aggiornare i costi operativi riconosciuti del servizio di stoccaggio di cui al punto 10.3, lettera d), secondo la seguente formula:

$$COR_t = COR_{t-1} \cdot (1 + RPI_{t-1} - X)$$

dove:

- RPI_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai 12 mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, rilevato dall'Istat;
- X -factor è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività, di cui al successivo capitolo 21.

20.7 Ai fini dell'aggiornamento annuale dei ricavi riconosciuti, si terrà inoltre conto del parametro Y relativo a variazioni dei vincoli sui ricavi in relazione a costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali ed a mutamenti del quadro normativo. Si precisa in ogni caso che l'impresa è tenuta a dimostrare la pertinenza, la congruità e l'addizionalità di detti costi.

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio dei costi operativi riconosciuti del servizio di misura dello stoccaggio

20.8 L'Autorità propone di aggiornare i costi operativi riconosciuti del servizio di misura dello stoccaggio secondo la seguente formula:

$$COR_t = COR_{t-1} \cdot (1 + RPI_{t-1})$$

dove:

- RPI_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai 12 mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, rilevato dall'Istat;

S 15. Osservazioni in merito ai criteri di aggiornamento dei parametri tariffari per il servizio di stoccaggio.

S 16. Osservazioni in merito ai criteri di aggiornamento dei parametri tariffari per il servizio di misura dello stoccaggio.

Fattore correttivo per la garanzia dei ricavi di riferimento

20.9 In raccordo con il terzo periodo di regolazione, l'Autorità intende confermare un meccanismo di garanzia dei ricavi di riferimento che consenta alle imprese di coprire parte dei ricavi riconosciuti, anche nel caso in cui non sia stata assegnata la totalità della capacità disponibile, prevedendo tuttavia una sua rimodulazione al fine di assicurare esclusivamente la copertura dei costi fissi.

20.10 L'Autorità intende tuttavia prevedere la possibilità di rivedere la disciplina del fattore correttivo una volta che saranno individuate le infrastrutture strategiche, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 93/11, al fine di

assicurare una disponibilità di capacità di stoccaggio congrua con gli obiettivi indicati dal Governo.

- 20.11 Nelle more dell'emanazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri il fattore correttivo sarà applicato ai nuovi siti di stoccaggio solamente nel caso in cui il Ministero dello sviluppo economico si pronunci in merito alla valenza strategica del sito considerato.
- 20.12 Per quanto concerne le modalità applicative del fattore correttivo ai siti già in esercizio, in ogni caso, l'Autorità intende ridurre il livello di copertura dei costi complessivi per tenere conto dell'inclusione dei costi operativi nella componente *capacity*. In particolare, si propone di garantire la copertura di una quota compresa fra il 90% e il 95% dei costi riconosciuti per l'attività di stoccaggio in quanto si ritiene che tale percentuale rifletta adeguatamente l'incidenza dei costi fissi sui costi complessivi.
- 20.13 A differenza di quanto previsto nel terzo periodo di regolazione, l'Autorità intende inoltre escludere del tutto dal monte di ricavi garantito i ricavi relativi agli incentivi dei investimenti, sostenuti nei precedenti periodi di regolazione, basati sul riconoscimento di una maggiore remunerazione del capitale investito.
- 20.14 Pertanto si propone che il monte ricavi considerato al fine del calcolo del fattore di garanzia sia determinato sottraendo dai ricavi riconosciuti i ricavi relativi all'incentivazione degli investimenti (*RNI*).
- 20.15 Il gettito necessario alla copertura degli oneri derivanti da tale meccanismo sarà ottenuto attraverso l'applicazione di corrispettivo integrativo per il servizio di trasporto, in analogia con il terzo periodo di regolazione.

S 17. Osservazioni in merito alla determinazione del fattore correttivo.

21 Criteri per la fissazione dell'*X-factor*

- 21.1 In analogia con il precedente periodo regolatorio, l'Autorità propone di definire un coefficiente di recupero di produttività distinto per impresa in modo tale da tenere conto delle caratteristiche specifiche di ciascun operatore. In particolare:
- per le imprese che presentano costi operativi effettivi relativamente all'anno 2013 inferiori rispetto ai costi operativi riconosciuti, il coefficiente di recupero di produttività sarà determinato in modo da restituire agli utenti del servizio la quota di *profit sharing* relativa al terzo periodo di regolazione lasciata alle imprese in un periodo di 6 anni; inoltre si terrà conto della quota residua di *profit sharing* relativa al secondo periodo di regolazione che deve essere ancora restituita agli utenti del servizio;
 - per le imprese che presentano costi operativi effettivi relativamente all'anno 2013 superiori rispetto ai costi operativi riconosciuti per l'anno 2013, il coefficiente di recupero di produttività sarà determinato in modo da riportare l'operatore ad un livello di costi efficienti in un periodo di sei anni.

- 21.2 Tale disposizione è finalizzata ad assicurare la promozione dell'efficienza nel settore, in coerenza con le disposizioni di cui alla legge n. 481/95, che rappresentano il quadro di riferimento generale per la determinazione del costo riconosciuto.
- 21.3 Infine, per le nuove imprese di stoccaggio, considerata l'indisponibilità di dati di bilancio storici in base ai quali stimare i potenziali incrementi di efficienza dell'impresa, l'Autorità intende fissare il valore di *X-factor* pari a 0%, in analogia con il precedente periodo di regolazione.
- 21.4 Nel caso in cui fosse confermata l'ipotesi di allungare la durata del periodo di regolazione a sei anni, si propone di rivedere il valore dell'*X-factor* per i nuovi operatori prima del termine del periodo di regolazione, al fine di trasferire una parte dei recuperi di produttività ottenuti agli utenti del servizio.

18. *Osservazioni in merito ai criteri per la determinazione del X-factor.*